

COS'È IL BILANCIO COMUNALE? UNA SINTESI PER INIZIARE A CAPIRE

È l'insieme dei documenti contabili che regolano la gestione delle entrate e delle spese di un Comune in un anno. Comprende:

- **Bilancio di previsione:** autorizza le spese future e pianifica le entrate.
- **Rendiconto (o consuntivo):** certifica quanto effettivamente incassato e speso durante l'anno.

Il Comune deve approvare il rendiconto entro il **30 aprile dell'anno successivo**.

2. Bilancio di previsione vs Bilancio consuntivo

Documento	Scopo principale
Previsione	Definire e autorizzare spese e entrate future
Consuntivo	Rendicontare il reale utilizzo delle risorse

La contabilità si articola su due piani:

- **Competenza:** registra gli impegni e gli accertamenti.
 - **Cassa:** rileva i movimenti finanziari effettivi.
-

3. Strumenti di programmazione: il DUP

Prima del bilancio di previsione, la Giunta redige il **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, entro il **31 luglio**.

- **Sezione strategica:** obiettivi pluriennali.
- **Sezione operativa:** riferita all'anno di bilancio.

Serve per orientare la spesa pubblica secondo obiettivi di medio termine.

4. Funzioni del bilancio comunale

- **Politica:** riflette le scelte dell'amministrazione (es. scuole, viabilità, cultura).
 - **Giuridica:** vincola a non superare le spese autorizzate.
 - **Economica e finanziaria:** pianifica e controlla l'uso delle risorse.
 - **Informativa:** garantisce trasparenza verso i cittadini.
-

5. Equilibri di bilancio e pareggio

Il bilancio comunale deve rispettare precisi **equilibri**:

- **Pareggio finanziario**: entrate = spese, anche con ricorso a prestiti.
- **Equilibrio corrente**: le entrate correnti devono coprire le spese correnti e gli oneri da mutui.

In caso di **disavanzo**, il Comune è obbligato a presentare un piano di rientro. Il mancato rispetto dei vincoli può comportare sanzioni.

6. Fonti di finanziamento per investimenti

Per realizzare **opere pubbliche e progetti a lungo termine** (es. strade, scuole, impianti), un Comune può finanziare la spesa tramite:

- **Avanzo di amministrazione disponibile** (solo la parte libera o destinata agli investimenti);
 - **Trasferimenti in conto capitale** da Stato, Regione o altri enti pubblici;
 - **Mutui o prestiti** (con restituzione a carico del bilancio corrente);
 - **Alienazione di beni** (es. vendita immobili comunali);
 - **Contributi privati** (es. in partenariato pubblico-privato);
 - **Entrate correnti destinate a investimenti**, ma solo in casi limitati;
 - **Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)**, per impegni già assunti da completare in esercizi futuri.
-

7. Accantonamenti e vincoli: cosa limitano

Nel **risultato di amministrazione** (avanzo), non tutta la cifra è effettivamente spendibile. Viene suddiviso così:

- **Accantonamenti**: quote obbligatoriamente “congelate” per coprire rischi e obblighi futuri, ad esempio:
 - Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE),
 - Fondo contenzioso,
 - Fondo perdite da partecipate.
- **Vincoli**: risorse ricevute con obblighi specifici di utilizzo (es. contributi statali per un’opera).
- **Quote destinate a investimenti**: riservate per opere già deliberate.
- **Avanzo disponibile**: è l’unica parte liberamente utilizzabile, ad esempio per nuovi investimenti.

Gli **accantonamenti** non rappresentano una fonte attiva di finanziamento: **non sono spendibili**, ma costituiscono una **misura di prudenza contabile**.

8. Trasparenza e controllo

- i Comuni con meno di 6.000 abitanti non sono obbligati a inviare il rendiconto alla Corte dei Conti. Tuttavia, tutti i Comuni, indipendentemente dalla popolazione, devono pubblicare il rendiconto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale.

Secondo l'articolo 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e di inviare alla Corte dei Conti il rendiconto consolidato. Tuttavia, devono comunque allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

- I dati sono raccolti nella **BDAP** (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).
 - I bilanci (previsione, consuntivo, DUP) devono essere pubblicati nella sezione **"Amministrazione Trasparente"** dei siti comunali.
 - Disponibili anche **rendiconti semplificati** e **report per cittadini**.
-

9. A cosa serve al cittadino?

Capire il bilancio comunale consente di:

- Verificare come vengono spesi i soldi pubblici (es. energia, servizi, appalti);
 - Confrontare la gestione del proprio Comune con quella di altri;
 - Individuare sprechi, carenze negli investimenti o avanzo non utilizzato.
-

10. Strumenti per consultare i bilanci

- Siti dei Comuni → sezione **Amministrazione Trasparente**;
 - **BDAP** del Ministero dell'Economia e Finanze;
 - **Portali informativi** come bilancicomunali.it con grafici, indicatori e confronti.
-

✓ In sintesi:

Il **bilancio comunale** è uno **strumento essenziale** per:

- pianificare servizi e opere,
- assicurare copertura alle spese,
- rispettare gli equilibri di legge,
- informare e coinvolgere i cittadini.

Nota su FCDE

in un comune (anche piccolo), le somme che vengono recuperate, seppur tardivamente, a titolo di tasse possono influenzare gli **accantonamenti** nel bilancio dell'ente, in particolare il **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**.

Ecco perché:

- **Principio di competenza finanziaria potenziata:** Con il nuovo sistema contabile degli enti locali (D.Lgs. 118/2011), un comune deve accertare (cioè registrare come credito) tutte le entrate, comprese le tasse, anche se non è certo che verranno riscosse.
- **FCDE:** Proprio perché la riscossione di alcune entrate (come le tasse non pagate tempestivamente) è incerta o "di dubbia esigibilità", il comune è obbligato a costituire un **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**. Questo fondo è un accantonamento prudenziale che serve a coprire le perdite stimate sui crediti che difficilmente verranno riscossi. L'ammontare del FCDE è parametrato sull'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione.
- **Recupero tardivo:** Quando il comune recupera tardivamente queste tasse, significa che una parte di quei crediti che erano stati considerati "di dubbia esigibilità" (e per i quali era stato fatto un accantonamento nel FCDE) viene effettivamente incassata.
- **Effetto sul bilancio:** L'incasso di queste somme può ridurre la necessità di futuri accantonamenti al FCDE o, se l'incasso è significativo e supera le previsioni di inesigibilità, può liberare risorse precedentemente accantonate. Questo può migliorare il risultato di amministrazione del comune.

In sintesi:

Le tasse recuperate tardivamente non sono di per sé "accantonamenti", ma il loro incasso **incide direttamente sull'ammontare degli accantonamenti che il comune deve fare** per il **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**. In pratica, meno crediti sono considerati inesigibili grazie al recupero, meno si rende necessario accantonare fondi per coprirli.

Questo è fondamentale per garantire la corretta rappresentazione della situazione finanziaria del comune e il mantenimento degli equilibri di bilancio.

PORTO TURISTICO

Vi è da dire che situazioni screditanti, ambigue, scorrette, non trasparenti vennero ad affermarsi ancor prima della interdittiva per infiltrazioni mafiose ed è difficile credere che nessuno vedeva o sospettava e invece di produrre energico dissenso, azioni trasparenti e visibili, si è tergiversato con qualche fuoco fatuo giusto per curare la coscienza, mi rivolgo ai Risso, ai Massarino, ai Petracca che oggi si trincerano dietro la complessità della vicenda, io direi resa opportunamente complessa voltandosi dall'altra parte. Solo un dato, se le clausole o i patti sociali erano presenti nello Statuto della Porto Turistico perché al rifiuto del socio di maggioranza di firmarle a tutela degli interessi pubblici, e scusate se è poco, nessuno si è opposto, la domanda più inquietante sarebbe perché? Quali interessi si difendevano o prefiguravano? Quando si è visto il socio di maggioranza proiettato nel declino assicuratorglio dai tribunali, solo allora e tardivamente si è iniziato a esprimere rinnovate e più energiche posizioni.

Dopo questa introduzione ritorniamo sulla società porto turistico sperando che il mio umile apporto possa aiutare i non addetti ai lavori come il sottoscritto a comprendere meglio con gli strumenti della ragione che ogni persona possiede se vuole capire, domandare, esporre a coloro che in nome dell'alibi della complessità si trincerano dietro vane concettualizzazioni e l'incapacità di affrontare l'argomento visto le tardive prese e poco chiare di posizione della giunta che non si pone nei termini della trasparenza nemmeno con una sintesi scritta e pubblicata per i suoi cittadini.

1. Effetti del fallimento del socio privato (51%)

- **Interruzione o rallentamento delle attività:** Il socio privato maggioritario che fallisce potrebbe non essere più in grado di garantire i finanziamenti, la gestione operativa o gli investimenti previsti, compromettendo così l'intero progetto o la società.
- **Sospensione degli impegni finanziari:** Se il socio privato doveva ancora versare capitale o effettuare investimenti, il fallimento blocca queste risorse.
- **Entrata in amministrazione controllata o liquidazione giudiziarie:** I beni e le quote del socio fallito possono essere gestiti da un curatore fallimentare, che potrebbe tentare di vendere la quota o liquidare gli asset per pagare i creditori.

2. Conseguenze per il socio pubblico (Comune o ente)

- **Rischio di blocco del progetto:** Il socio pubblico può trovarsi con un partner inattivo o incapace di proseguire, rischiando che il progetto (es. porto turistico) resti incompleto.
- **Possibilità di acquisizione quote:** In alcuni casi, il socio pubblico può decidere di intervenire per rilevare le quote del socio privato fallito per mantenere il controllo o garantire il completamento delle opere.
- **Necessità di nuovi accordi:** Potrebbe essere necessario rinegoziare i rapporti societari con nuovi investitori o modificare i patti per far ripartire la società.

3. Aspetti legali e contrattuali

- **Clausole contrattuali e patti parasociali:** Spesso nei contratti di società mista sono previste clausole che disciplinano cosa succede in caso di fallimento o insolvenza di un socio, come il diritto di prelazione per il socio pubblico o procedure di rientro.
- **Vincoli e garanzie:** La società e il socio pubblico possono avere garanzie, fidejussioni o altre forme di tutela contro il rischio fallimento del partner privato.

4. Implicazioni pratiche

- **Ritardi nei lavori e aumento dei costi:** Il fallimento può determinare ritardi significativi, possibili contenziosi, e necessità di risorse aggiuntive.
- **Impatto sulla fiducia degli investitori:** Il fallimento del socio privato può ridurre la credibilità del progetto e scoraggiare altri investitori.

non è del tutto vero che l'articolo 107 della legge fallimentare (R.D. 267/1942) impedisca al Comune di acquisire direttamente le quote del socio privato fallito.

Facciamo chiarezza:

- **Art. 107 legge fallimentare** riguarda la “liquidazione dell'attivo” del fallito, cioè la vendita dei suoi beni da parte del curatore fallimentare per soddisfare i creditori. Le quote societarie rientrano tra i beni da liquidare.
- **Il Comune, in quanto ente pubblico, può partecipare all'acquisto delle quote** nel procedimento fallimentare, **presentando un'offerta o esercitando un diritto di prelazione se previsto dai patti sociali**. Non c'è un divieto assoluto.
- Ciò che **l'articolo 107 non consente è che il Comune "prenda" le quote direttamente senza passare dal procedimento di liquidazione e vendita dei beni del fallito**. Il Comune deve rispettare le procedure fallimentari e le norme vigenti, agendo come qualsiasi altro potenziale acquirente, questo determina o suggerisce la partecipazione come ente terzo, come comune e non come socio poiché come socio avrebbe dei vantaggi non permessi dall'articolo 107 della Legge Fallimentare, elementi nascosti da Santo Papa in ogni suo intervento. Egli ha sempre ribadito che la 107 avrebbe meglio favorito l'acquisizione come socio della Porto Turistico, facendo non poca confusione.
- Se invece il socio pubblico ha **patti parasociali o clausole specifiche** che danno diritto di prelazione o riscatto in caso di fallimento del socio privato, allora può esercitare quei diritti secondo quanto previsto nei contratti. Sembra che tali **patti parasociali erano presenti in una parte dello Statuto del Porto Turistico nella sezione clausole ma il socio di maggioranza si rifiutò di firmarli, sarebbe interessante sapere chi vi era in quel frangente che avrebbe potuto opporsi e si è girato dall'altra parte e per quali interessi?**

- Il Comune **non può bypassare la procedura fallimentare** per acquisire le quote, ma
- **può partecipare all'acquisto delle quote come qualsiasi altro soggetto**, anche per garantire la prosecuzione del progetto,
- e può contare su eventuali **diritti contrattuali di prelazione o riscatto** per agevolare l'acquisizione.

Se i patti parasociali o le clausole statutarie non sono stati sottoscritti:

- *Anche se previsti nello statuto, non producono effetti giuridici vincolanti tra i soci se non sono stati formalmente sottoscritti da chi vi deve aderire (in questo caso il socio privato, oggi fallito).*
- *Di conseguenza, il Comune non può far valere diritti di prelazione, riscatto o clausole limitative del trasferimento delle quote, perché non sono stati accettati dal socio fallito.*

Cosa significa questo in pratica?

- *Le quote del socio fallito (51%) rientrano nell'attivo fallimentare e devono essere messe in vendita dal curatore secondo le regole della procedura fallimentare (art. 107 L.F.).*
 - *Il Comune potrà comunque partecipare all'asta o alla procedura competitiva per cercare di acquisirle, ma non potrà vantare diritti preferenziali o bloccare l'acquisto da parte di terzi, se non esistono clausole vincolanti e opponibili.*
-

Anche se lo statuto prevedeva clausole di prelazione o controllo, **se non sono state sottoscritte dal socio privato, non hanno valore opponibile.**

Il Comune può **partecipare all'acquisto** delle quote **ma non può pretendere il trasferimento automatico** o il blocco di altri interessati.

È una situazione in cui **la tutela dell'interesse pubblico dipende dalla volontà politica del Comune di intervenire nella procedura competitiva**, e non da automatismi giuridici.

L'ARTICOLO 107 SOLO ORA SBANDIERATO DAL SANTO PAPA COME E' EVIDENTE NON PRECLUDE LA PARTECIPAZIONE ATTENTA DEL COMUNE PER ACQUISIRE LE QUOTE DEL SOCIO DI MAGGIORANZA PER IL QUALE SI ATTENDE LA DECADENZA SOTTOSCRITTA DAGLI ORGANI DEL CDA DEL PORTO TURISTICO SANTA MARIA DI LEUCA.